



## Provincia di Avellino

### CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI AVELLINO, IL COMUNE DI S. MANGO SUL CALORE PER L'UTILIZZO IN SCAVALCO D'ECCEDEXENZA, EX. ART. 1, COMMA 557, DELLA L. N. 311/2004 , DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA ROMEI SILVANA ANTONELLA.

L'anno duemilaventiquattro nel giorno indicato nel certificato di apposizione delle firme

**tra**

**La Provincia di Avellino**, C.F 80000190647 rappresentato dal Dr. Antonio Principe il quale dichiara di agire in nome e per conto della Provincia, ove per ragioni di ufficio elegge il proprio domicilio, nella sua qualità di Dirigente del Settore 2. Economico e Finanziario;

**e**

il Comune di \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, nella persona del \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Sindaco pro tempore;

#### **Richiamato:**

- ✓ l'art. 1 comma 557 della legge n. 311 del 30/12/2004, prevede che *“i comuni con popolazione inferiore a 25000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”*;
- ✓ l'art. 23 del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali, rubricato *Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione* il quale, in sostituzione del previgente art. 14 del CCNL 22.1.2004 del medesimo comparto;
- ✓ la nota prot. acquisita al prot. dell'Ente al n. 33452 del 22/7/2024 con la quale il Comune di S. Mango Sul Calore richiedeva alla Provincia di Avellino la possibilità di avvalersi delle prestazioni lavorative del dipendente dott.ssa Romei Silvana Antonella a tempo pieno e indeterminato, inquadrata nell'area dei Funzionari e dell'E.Q., in servizio presso il Settore 2. per dodici ore al di fuori dell'orario ordinario, mediante stipula un'apposita convenzione, ex. dell' art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004 n. 311;
- ✓ che la dipendente si è resa disponibile a collaborare per 12 ore al di fuori dell'ordinario orario di lavoro;

#### **Visto:**

- ✓ il P.P. \_\_\_\_\_ n. del ad oggetto: *“Legge 30/12./2004 n. 311 art.1 comma 557. Autorizzazione all'utilizzo – da parte del Comune di S. Mango Sul Calore del dipendente dott.ssa Romei Silvana Antonella attraverso il ricorso all'istituto dello “scavalco d'eccedenza”. Approvazione schema di convenzione.*
- ✓ la deliberazione di Giunta n. del \_\_\_\_\_ del Comune di S. Mango Sul Calore \_\_\_\_\_

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 – Oggetto della convenzione**

La Provincia di Avellino autorizza l'utilizzo in regime di scavalco d'eccedenza della dipendente dott.ssa Romei Silvana Antonella presso il Comune di S. Mango Sul Calore per n. 12 ore settimanali al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, ai sensi dell' art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004 n. 311.

#### **ART. 2 – Modalità della prestazione lavorativa**

Il dipendente sarà funzionalmente assegnato nella struttura organizzativa\_\_\_\_\_e svolgerà le mansioni corrispondenti all'area di inquadramento, senza pregiudizio delle esigenze funzionali ed interessi istituzionali della Provincia di Avellino.

#### **ART. 3 – Sede di lavoro**

Nell'ambito della convenzione e per la durata della stessa il dipendente effettuerà 12 ore settimanali oltre l'ordinario orario di lavoro, da svolgersi anche in modalità agile/smart working. Il Comune di San Mango Sul Calore si impegna a mettere a disposizione del dipendente la strumentazione tecnica necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

#### **ART. 4 – Orario di lavoro e assenze**

La Provincia di Avellino autorizza, altresì, il dipendente ad effettuare ulteriori prestazioni lavorative presso il Comune di S. Mango Sul Calore, ai sensi dell'art. 1 comma 557, legge 311/2004, per ulteriori 12 ore settimanali, aggiuntive rispetto all'ordinario orario di lavoro e nel termine massimo di n. 48 ore di lavoro settimanali.

Le ferie annuali, i permessi previsti nel CCNL nonché le assenze per malattia e infortunio, ricadenti nelle predette 12 ore settimanali aggiuntive, oltre l'ordinario orario di lavoro, presso il Comune di S. Mango Sul Calore, il dipendente dovrà fare riferimento al Comune secondo le modalità in esso previste.

Dovrà essere garantito al dipendente il periodo di riposo giornaliero e settimanale.

#### **ART. 5 – Trattamento economico**

Gli oneri finanziari connessi al trattamento economico fondamentale ed accessorio del lavoratore, nell'orario eccedente le trentasei ore settimanali, in regime di scavalco d'eccedenza, saranno invece direttamente erogati dall'ente utilizzatore.

Nell'ipotesi di conferimento presso il Comune S. Mango Sul Calore di incarico di Elevata Qualificazione, di cui all'art. 16 del CCNL 16.11.2022 - comparto Funzioni locali, e/o di specifiche responsabilità, di cui al vigente C.C.I.D. approvato dal Comune, ex art. 113 del D.lgs. 50/2016, e/o del servizio di reperibilità, il trattamento economico accessorio (retribuzione di posizione e di risultato, al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente a carico del lavoratore) e quello relativo alle suddette indennità/incentivi spettanti al dipendente sarà interamente corrisposto dal Comune di S. Mango Sul Calore.

#### **ART. 6 - Durata**

La validità della presente convenzione decorre dal 01/10/2024 e sino al 31/12/2024.

L'accordo potrà essere sciolto in qualunque momento per decisione consensuale, ovvero a richiesta di uno solo degli Enti con atto dell'organo competente. In tale fattispecie la cessazione dell'accordo decorre dalla data concordata dagli Enti, e laddove avvenga unilateralmente, non prima di 15 giorni dalla formale comunicazione all'altro Ente.

L'accordo potrà inoltre essere sciolto per il venir meno del consenso del dipendente o per trasferimento dello stesso presso altra Amministrazione. Spetta al dipendente fornire apposita comunicazione a entrambi gli Enti. In tale fattispecie la cessazione decorre dal 15 giorno dalla formale comunicazione del dipendente. In caso di scioglimento di convenzione o di recesso di cui al precedente comma, il dipendente ritornerà a prestare la propria attività lavorativa esclusivamente presso la Provincia di Avellino.

#### **ART. 7 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione in quanto compatibili le disposizioni di legge, i vigenti CCNL e le norme regolamentari degli enti aderenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Dirigente del Settore 2.Economico e Finanziario  
Dr. Antonio Principe

Il Sindaco del Comune di S. Mango Sul Calore

La dipendente dott.ssa Romei Silvana Antonella